

IL TRIBUNALE DI ROMA

IV SEZIONE CIVILE

riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott. STEFANO DE MICHELE **Presidente**

Dott. BARBARA PERNA **Giudice Rel.**

nel procedimento iscritto al n. omissis/2015 reg. gen, vertente tra i debitori nei confronti della **BANCA**:

sciogliendo la riserva assunta all'esito dell'udienza camerale tenutasi in data 27 maggio 2015;

ha pronunciato la presente:

ORDINANZA

Letta l'ordinanza emessa in data 1 aprile 2015 dal giudice dell'esecuzione nella procedura esecutiva rge omissis/2010, con cui è stata rigettata la istanza ex art. 624 c.p.c. di sospensione dell'esecuzione intrapresa dalla Banca in danno degli odierni reclamanti;

letti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta;

OSSERVA

Il reclamo è infondato e deve essere respinto, con conseguente conferma della ordinanza del giudice dell'esecuzione di rigetto dell'istanza di sospensione, sia pure per ragioni diverse da quelle prospettate dal giudice di prime cure.

Il giudice dell'esecuzione ha negato la sospensione dell'esecuzione ritenendo che l'opposizione, per come formulata, si limitasse a contestare il quantum del credito coattivamente azionato, senza nulla eccepire in ordine all'*an*.

Tale considerazione non può essere condivisa.

Va preliminarmente posto in luce che, secondo la prospettazione attorea, l'eventuale accertamento della illegittimità della debenza degli interessi contrattualmente previsti, porterebbe alla insussistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata nella misura in cui fosse dimostrato che, per effetto dell'applicazione di un saggio di interesse usurario, il debitore mutuatario avesse corrisposto all'istituto mutuante, a titolo di interessi, somme non dovute, eccedenti l'importo delle rate scadute, tale da non rendere più giustificata la decadenza del beneficio del termine e la pretesa del mutuante di ripetere l'intero capitale erogato.

Occorre pertanto entrare nel merito della contestazione al fine di verificarne la fondatezza di tale affermazione.

Ritiene il collegio che sia comunque insussistente il *fumus* circa la nullità delle clausole contrattuali che individuavano gli interessi corrispettivi e moratori applicabili, aderendo ad una diversa interpretazione rispetto a quella proposta dall'opponente circa l'orientamento espresso dalla Cassazione nella sentenza n. 350/2013.

Nel ricorso in opposizione il ricorrente invoca le risultanze della consulenza di parte prodotta che, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia, procede al cumulo dei tassi pattuiti per gli interessi moratori con quello previsto in contratto per gli interessi corrispettivi.

In altre parole l'opponente sostiene che gli interessi moratori debbano essere computati nel TAEG con conseguente loro incidenza ai fini del calcolo dell'eventuale superamento del tasso soglia di cui all'art. 2 della legge 108/1996.

A sostegno di tale affermazione cita la sentenza della Corte di Cassazione n. 5324 del 2003 che affermerebbe appunto che gli interessi di mora vadano computati ai fini della determinazione del tasso complessivamente pattuito, cumulandolo a quello indicato per gli interessi corrispettivi.

Tuttavia la Cassazione nella citata sentenza si limita ad affermare che anche gli interessi moratori debbano essere sottoposti al vaglio delle disposizioni antiusura e contenute entro le determinazioni dei tassi soglia.

Quanto poi alla sentenza n. 350 del 2013 ugualmente richiamata dal ricorrente, deve ritenersi che l'orientamento espresso dalla Suprema Corte di Cassazione con tale ultima sentenza, la quale ha affermato il principio secondo cui, *"ai fini dell'applicazione dell'art. 1815 c.c. e dell'art. 644 c.p., si considerano usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge al momento in cui sono promessi o comunque convenuti a qualunque titolo, e quindi anche a titolo d'interessi moratori"*, vada correttamente interpretato.

Ed invero la sentenza della Cassazione da ultimo richiamata conferma che anche la pattuizione relativa al saggio degli interessi moratori deve essere oggetto di valutazione in ordine al superamento, con tale pattuizione, del tasso soglia, senza tuttavia esprimere il principio che i tassi pattuiti, con funzioni distinte ed autonome, a titolo di naturale remuneratività del denaro ed a titolo di mora, debbano essere considerati unitariamente.

In altri termini, le considerazioni svolte dalla Corte di Cassazione nella richiamata sentenza n. 350/2013 non possono condurre alla interpretazione invocata dalla parte opponente e, quindi, alla valutazione del superamento del tasso usurario previa operazione di addizione tra il tasso pattuito per gli interessi corrispettivi e per gli interessi moratori.

A tale riguardo, giova richiamare ancora una volta il passaggio della sentenza predetto in cui la Corte di Cassazione, con principio che si condivide, precisa che *"si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori"*, così richiamando anche Corte Costituzionale sent. n. 29 del 25.2.2002. In altri termini, facendone applicazione nella fattispecie concreta, i giudici di legittimità hanno confermato che anche la pattuizione relativa al saggio degli interessi moratori deve essere oggetto di valutazione in ordine al superamento, con tale pattuizione, del tasso soglia, senza tuttavia aver espresso il principio ritenuto dall'opponente, ossia che i tassi pattuiti, con funzioni distinte ed autonome, a titolo di naturale remuneratività del denaro ed a titolo di mora, debbano essere considerati unitariamente.

Tuttavia, premesso che la pronuncia giurisprudenziale invocata a sostegno del cumulo, ad avviso di questo collegio, si presta ad una differente interpretazione, già sopra indicata, rispetto a quella prospettata dalla debitrice esecutata, anche a voler trarre dalla sentenza n. 350/2013 il principio della necessità del cumulo tra interessi corrispettivi ed interessi moratori, si tratterebbe di principio che, anche ove così autorevolmente

Ordinanza, Tribunale di Roma, Pres. De Michele – Rel. Perna, 22.06.2015

espressa, non potrebbe ad avviso del Tribunale essere condiviso, e ciò in relazione alla diversità ontologica e funzionale delle due categorie di interessi, che non ne consente il mero cumulo.

Difatti, il tasso di mora ha una autonoma funzione quale penalità per il fatto, imputabile al mutuatario e solo eventuale, del ritardato pagamento, e quindi la sua incidenza va rapportata al protrarsi ed alla gravità della inadempienza, del tutto diversa dalla funzione di remunerazione propria degli interessi corrispettivi (tra le tante cfr. Tribunale Milano 22 maggio 2014, Tribunale Verona 9 aprile 2014, Tribunale di Brescia 16 gennaio 2014, Tribunale di Trani 25 gennaio 2014)

Va poi considerato come l'intero impianto normativo in materia di usura, infatti, si fonda sull'integrazione extratestuale di una norma penale c.d. in bianco (come tale non suscettibile di interpretazione analogica, secondo i principi delle "pre-leggi"), nella quale si fa riferimento alle prestazioni di natura "corrispettiva" gravanti sul mutuatario, legate alla fisiologica attuazione del programma negoziale. Gli oneri che, come gli interessi di mora, non partecipano di questa natura "corrispettiva", non rilevano ai fini dell'individuazione del tasso "effettivo" da raffrontare alla soglia.

A ben guardare gli interessi moratori rientrano tra quelle prestazioni "accidentali" (e perciò meramente eventuali) sinallagmaticamente riconducibili al futuro inadempimento e destinate ad assolvere, in chiave punitiva, alla funzione di moral suasion finalizzata alla realizzazione del *"litis adimpletum contractum"*.

Ed infatti, proprio a dimostrazione di questa natura intrinsecamente "punitiva", l'art.1224 c.c. introduce coattivamente, per il caso dell'inadempimento, gli interessi di mora in uno schema contrattuale che non li abbia originariamente previsti.

A conferma della differenza ontologica e funzionale correttamente la Banca d'Italia, chiamata ad effettuare trimestralmente le rilevazioni dei tassi medi ai fini dell'applicazione della 1.108/1996, non comprende nel calcolo del TEG gli interessi di mora. Tuttavia, ed è questo un punto da rimarcare come molto significativo, la Banca d'Italia non omette del tutto di considerare gli interessi di mora ai fini della 1.108/1996, ma ne fa oggetto di separata rilevazione (nella misura del 2,1%). Se il supremo organo di vigilanza svolge tale separata rilevazione, non vi è ragione logica per sostenere l'additività dei due tassi da raffrontare ad un valore-soglia che, in realtà, non comprende affatto i tassi di mora (il tasso soglia è individuato secondo un meccanismo di calcolo a partire dal TEGM, che, come detto, non prende in considerazione i tassi di mora.).

Deve pertanto ritenersi la legittimità delle clausole contrattuali che determinano gli interessi del mutuo, con conseguente sussistenza dell'inadempimento e delle condizioni che hanno portato il creditore ad invocare la decadenza dal beneficio del termine e la risoluzione del contratto.

Gli ulteriori motivi di opposizione, integrando una mera contestazione sul quantum del credito e non incidendo sull'AN dell'esecuzione non sono idonei a fondare raccoglimento della istanza di sospensione dell'esecuzione, e sono pertanto irrilevanti ai fini della decisione del presente reclamo.

Ne segue il rigetto del reclamo e la conferma del provvedimento di diniego della sospensione emesso dal giudice di prime cure.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di cui in dispositivo. Alla luce delle considerazioni che precedono il Collegio così provvede

RIGETTA il reclamo e conferma l'ordinanza impugnata

CONDANNA i reclamanti, in solido, al rimborso in favore della parte reclamata BANCA in persona del legale rappresentante, delle spese di lite della presente fase che liquida in euro 5.645,00 per compensi , oltre spese generali e accessori come per legge

Si comunichi.

Roma, li 27 maggio 2015

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS